E' stato definito il progetto preliminare, conclusa la conferenza di servizi ed avviata la procedura per il bando della progettazione definitiva.

5) Studi e ricerche

Al fine di adeguare la struttura con le normative e le innovazioni tecnologiche in continuo evolversi, l'ufficio promuove studi e ricerche atte a consentire una corretta e funzionale applicazione delle norme in materia di appalti, capitolati, ambiente, territorio, trasporti, nuove tecnologie e nuove tecniche costruttive.

Inoltre, a seguito dell'alluvione in Piemonte nel mese di ottobre 2000, i componenti dell'Ufficio Speciale Infrastrutture che hanno partecipato alle prime operazioni a sostegno delle zone interessate dalla calamità, hanno prodotto un "report" di sintesi delle procedure e delle operazioni di soccorso ANAS riportando i dati degli interventi distinti per località, tipologia di danno e fasi attuative (interventi di 1^ e di 2^ fase).

Questo studio combina il profilo teorico del corso DI.MA. (Disaster Management) organizzato dall'ANAS con le esperienze acquisite in fase operativa, caratterizzandosi quale valido contributo sia da un punto di vista tecnico sia per l'immagine dell'Ente.

Il Presidente della Repubblica ha espresso un vivo apprezzamento per il lavoro svolto, testimoniando il riconoscimento per l'efficienza dimostrata.

Ufficio Rapporti Istituzionali

Nell'anno 2000, l'Ufficio Rapporti Istituzionali ha proseguito l'opera di monitoraggio dei lavori parlamentari e di Governo, che hanno formato oggetto di informativa costante e puntuale all'interno dell'Ente, su singoli temi, sia in forma specifica sia in forma generale mediante la predisposizione di un calendario dei lavori parlamentari sulle materie di interesse per l'Ente, predisposto con cadenza settimanale.

Particolare attenzione è stata rivolta in sede di presentazione e discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio e dei provvedimenti correlati, con la predisposizione di appunti e proposte.

Al riguardo, si fa presente come nell'anno 2000 sia proseguito l'esame e discussione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dell'anno 2000, il cui iter approvativo, in alcuni casi, si è concluso nel 2001.

Tra questi, si ricordano, per gli aspetti di specifico interesse per l'Ente, la legge di semplificazione 1999 (L. n.340/2000) le disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (L. n.57/2001), le misure in materia fiscale (L. n.342/2000).

Sono stati oggetto di monitoraggio il disegno di legge in materia di giustizia amministrativa (L.n.205/2000); le norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare; le disposizioni in materia ambientale; la legge delega sul Codice della Strada; il disegno di legge sulle Olimpiadi del 2006 e la conversione in legge del D.L. c.d. emergenza Soverato.

E' elencazione meramente esemplificativa dei disegni di legge di maggior rilievo, per l'impatto sull'ordinamento generale e/o per le ricadute operative sull'Ente.

L'attività parlamentare e di Governo nel 2000, infatti, è stata particolarmente intensa.

Nel corso dell'anno ha trovato definitivo completamento normativo la legislazione sui lavori pubblici.

Ma soprattutto si è definito il disegno di riforma della Pubblica Amministrazione avviato dalla Legge Bassanini e sono stati emanati i provvedimenti attuativi del decentramento di funzioni in materia di viabilità. Tutti i suelencati provvedimenti sono stati seguiti con particolare interesse.

Per quest'ultimo aspetto si è rivelato fondamentale il monitoraggio delle attività della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza Unificata, con un ampliamento quindi delle sfere di attenzione dell'Ufficio.

Oltre a ciò, sono naturalmente proseguiti i contatti diretti sia con i Ministeri dei lavori pubblici e del Tesoro, sia con le Commissioni Camerali di riferimento e la Presidenza del Consiglio.

Infine, per quanto riguarda l'esercizio del controllo da parte delle Camere, nel corso del 2000 sono pervenuti n. 378 atti di sindacato ispettivo, per un totale complessivo nella legislatura di oltre 2800 atti (cui si aggiungono le richieste di aggiornamento e integrazione).

Ufficio Legale

Nell'anno 2000 gli Uffici contenziosi della Direzione Centrale Lavori hanno rilevato n. 352 nuove vertenze civili ed amministrative così suddivise :n.94 per lavori, n.207 per espropri , n.14 per danni da lavori , n. 16 per progettazioni e n.22 per contratti compartimentali

Soltanto per una parte limitata di tali cause (85) è stato possibile quantificare il petitum, che può essere complessivamente indicato nella somma di L. mld 205,6 così ripartito: L. mld 5,8 per espropri, L.. 100,1 milioni per danni da lavori, L. mld 193,1 per lavori, L. mld 6,6 per progettazioni .

Allo stato risultano, in totale, inseriti nell'archivio del contenzioso della Direzione Centrale Lavori circa n .3.700 atti introduttivi di altrettanti giudizi.

E' appena il caso di sottolineare che, rispetto agli anni precedenti, si è verificata una lieve riduzione del contenzioso; ma che tale dato non è indicativo essendo , presumibilmente, dovuto alla riduzione dei lavori appaltati .

Le vertenze sono rappresentate da citazioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e da ricorsi innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali.

Di seguito si segnalano le tipologie giuridiche maggiormente interessanti e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti :

CONTENZIOSO ESPROPRI

(N. vertenze con quantum determinato 32 N. vertenze con quantum indeterminato 174)

In tale settore, il contenzioso maggiormente rilevante ha per oggetto i giudizi di risarcimento danni da accessione invertita realizzatasi a seguito dell'inutile scadenza del termine di occupazione legittima senza che ad essa abbia fatto seguito l'emanazione del decreto di esproprio .

Tale casistica , purtroppo , non può certo definirsi fisiologica ed è sintomo di una carente gestione delle procedure espropriative da parte delle imprese accollatarie degli espropri anche se è da circoscriversi prevalentemente ad opere appaltate anteriormente all'anno 1994 .

Al riguardo , è appena il caso di sottolineare che, di fronte alla domanda di risarcimento del danno da accessione invertita, le autorità giudiziarie adite non dichiarano più il difetto di legittimazione passiva dell'ANAS, atteso che quest'ultimo, a stretti termini di diritto, si configura solo in relazione alle richieste di determinazione delle indennità., mentre per l'illecito aquiliano, rappresentato dalla occupazione appropriativa, il delegante e il delegato - a fortiori il mandante unitamente al semplice mandatario - rispondono solidalmente a titolo di concorso (v. per tutte Cass.ne 1950|1999).

Ne deriva che la soccombenza dell'Ente nei giudizi da accessione invertita, renderebbe esperibile autonome azioni di rivalsa, aventi titolo nel contratto, nei confronti delle ditte appaltatrici inadempienti che non compiono le espropriazioni nel termine finale dell'occupazione temporanea, trascurando il perfezionamento delle procedure espropriative.

Tale rivalsa ,però, presenta maggiori probabilità di successo in quelle fattispecie nelle quali l'Ente abbia svolto la dovuta attività di stimolo e di controllo per indurre le ditte ad espletare l'attività contrattualmente dovuta.

Aggiungasi, altresì, che le imprese " de quibus", sempre più frequentemente, risultano sottoposte a procedure fallimentari per cui l'unica possibilità di recuperare il credito è rappresentata dall'insinuazione nello stato passivo, procedura che non sempre produce effetti economici favorevoli per l'Ente stante anche la difficoltà oggettiva di esibire in tali circostanze una documentazione che attesti la certezza , liquidità ed esigibilità del credito .

Sempre in tema di giudizi per accessione invertita, si segnala un'interessante evoluzione giurisprudenziale, certamente non scevra di conseguenze economiche per questo Ente , che introduce l'istituto dell'occupazione usurpativa che si realizza allorquando l'opera pubblica venga costruita in carenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità o in presenza di una sentenza di annullamento di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo.

In tale ipotesi, il privato, non vedendosi estinguere il suo diritto di proprietà, resta proprietario del suolo pur dopo la realizzazione dell'opera.

Viene, quindi, a mancare qualsiasi collegamento tra un interesse pubblico , non accertato e valutato e l'opera realizzata che non può, perciò , definirsi pubblica perché posta in essere da un soggetto il quale non esercita alcuna attività pubblica, onde la sua attività si traduce in un'attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale sicché la successiva costruzione dell'opera non vale ad imprimere all'occupazione carattere di esercizio di potestà amministrative - ai fini dell'operatività dell'occupazione privativa - bensì soltanto un fatto illecito generatore di danno a causa della mancanza di un valido titolo.

In tal caso, le possibilità di tutela , da parte del privato, del diritto sul bene illegittimamente occupato consistono nell'esercizio dei rimedi reipersecutori , agendo, quindi, davanti all'AGO per il recupero del bene in via tanto petitoria quanto possessoria . Ne consegue, pertanto, che il dominus ha diritto alla reimmissione nel possesso ed alla restitutio in integrum o, in alternativa, al risarcimento per danno da equivalente liquidato in misura corrispondente al valore venale del bene essendo, nella fattispecie , inapplicabile l'art. 5 bis, comma settimo bis, della legge 359\1992 .

In relazione al termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da accessione invertita, si segnala, invece, il recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, inteso a ravvisare, per evidenti ragioni di giustizia, una rinuncia tacita alla prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva in tutti quegli atti, provenienti dall'espropriante, e contenenti inviti a concordare il quantum ovvero assicurazioni, sia pur generiche, circa il futuro pagamento del dovuto anche quando tali atti avvengano successivamente al compimento della prescrizione. (cfr sent. Cass.ne 7409\1999ed altre).

E', inoltre, interessante notare che, in tema di espropri , la maggior parte dei ricorsi al TAR notificati presso questo Ente ,successivamente all'entrata in vigore del dlg.vo n.80\1998 di seguito reiterato con la legge n.205\2000, sono relativi a controversie per le quali gli attori domandano sia il risarcimento del danno derivante dall'accessione invertita, che il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo realizzatasi a seguito dell'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o di altro provvedimento amministrativo illegittimo .

Al riguardo , è appena il caso di sottolineare che in tale materia il giudice amministrativo adito può , in base al disposto dell' art 35 del delg.vo 80\1998 , limitarsi a formulare una condanna generica sul quantum, stabilendo ,altresì, " i criteri in base ai quali le amministrazioni pubbliche devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine .

Ricorsi amministrativi proposti innanzi al Tar per ottenere l'annullamento del decreto di approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente decreto d'occupazione d'urgenza.

In questo gruppo di vertenze viene, prevalentemente, censurata la violazione dell'art.7 della legge 241\1990 relativa alla sussistenza dell'obbligo di notiziare i privati dell'inizio della procedura preordinata all'espropriazione e dei subprocedimenti dell'occupazione d'urgenza e dell'approvazione dell'opera pubblica.

Tale vexata quaestio è stata oggetto d'attenzione da parte dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza n.14 del 15.9.1999, ha affermato l'obbligatorietà dell'applicazione delle norme di cui al capo III della legge 241\990 per tutti i procedimenti espropriativi ed, in particolare, per quelli che si concludono con una dichiarazione di pubblica utilità per implicito.

A seguito di ciò, in linea con il parere dell'Avvocatura Generale, ci si è astenuti dal richiedere l'impugnazione delle sentenze che annullavano i provvedimenti dichiarativi della pubblica utilità dell'opera per violazione dell'art.7 della legge 241\1990.

Si sottolinea la recente pronuncia del Tar delle Marche che ha dichiarato cessata la materia del contendere in base alla motivazione che l'effetto demolitorio della pronuncia giurisdizionale di annullamento si riverbera erga omes, anche al di fuori dell'ambito soggettivo del giudizio.

In base a tale assunto, l'illegittimità del decreto di approvazione del progetto, per violazione dell'art. 7 della legge 241\1990, dichiarata dallo stesso Tar in analogo procedimento , si sarebbe estesa, in via derivata al decreto d'occupazione d'urgenza impugnato da altri ricorrenti producendo la cessazione della materia del contendere.

Tale decisione è stata oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato in base all'argomentazione giuridica che la decisione del giudice amministrativo non può estendere la propria efficacia al di là della fattispecie che ha formato oggetto dell'attività giurisdizionale e, quindi, nei confronti di soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio ciò al fine di proseguire i lavori sulle aree dei proprietari che non hanno interposto ricorso dinanzi alle autorità competenti.

Allo stato, però, non è dato conoscere l'esito di tale giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato.

Inoltre , si è proceduto all'impugnativa delle sentenze che censuravano l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art.7 della legge 241\1990 in quei limitati casi in cui è stato possibile fornire la prova che il destinatario del provvedimento ablatorio ha avuto ugualmente conoscenza dell'avvio del procedimento

finalizzato alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera e ciò anche quando tale prova poteva desumersi da elementi estranei al processo di formazione dell'atto amministrativo(in tal senso Consiglio di Stato sez.ne IV n.1016\2000, Consiglio di Stato n.433\1999).

Sempre in materia di art. 7 della legge 241\1990 , si sottolinea l'importanza della recente sentenza del Consiglio di Stato per la quale : " l'obbligo della Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241\1990 sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opera pubblica; né vale a surrogare l'avviso predetto, relativamente all'autonoma fase costitutiva della dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione de qua, l'espletamento degli adempimenti successivi all'approvazione stessa , comportanti la concessione di un termine per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati, quando ormai ogni determinazione attinente alla dichiarazione di pubblica utilità risulta già assunta e definita unilateralmente dall'Amministrazione."

Altra fattispecie in cui l'Avvocatura ha sconsigliato l'appello al Consiglio di Stato è relativa a quelle sentenze che annullano il decreto prefettizio d'occupazione d'urgenza in base alla motivazione che il termine di durata del predetto decreto eccederebbe quello stabilito per l'ultimazione dei lavori e per il compimento della procedura espropriativa.

A tal fine, giova evidenziare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale si ritiene viziato da illegittimità l'atto che autorizza l'occupazione d'urgenza oltre il termine prefissato per l'espropriazione dei lavori (In tal senso Tar Piemonte, 477\1983, Tar lazio n.1033\1982 e da ultimo Tar Calabria n.540 del 5.9.1997).

Giudizi di opposizione alla stima

Tale contenzioso può, invece, definirsi fisiologico attendendo prevalentemente a procedimenti espropriativi regolarmente compiuti anche se si segnala un crescente ritardo, nell'effettuare tutti gli adempimenti , da parte degli Organi Competenti alla stima .

Inoltre, in questo settore le stime sono quanto mai aleatorie essendo demandate in prevalenza al CTU.

CONTENZIOSO LAVORI

(N. vertenze con quantum indeterminato 45 N. vertenze con quantum determinato 48)

Al riguardo, giova , in primis, evidenziare che tutti gli atti notificati nell'anno 2000 sono, prevalentemente, relativi ad opere appaltate anteriormente all'entrata in vigore della legge Merloni Ter e per le quali il tentativo di composizione bonaria delle riserve , previsto dall'art. 31\bis , non ha prodotto alcun esito positivo.

E' opportuno sottolineare che la tutela innanzi all'Ago (Autorità Giudice Ordinario) ha natura residuale rispetto ai giudizi arbitrali atteso che , per prassi, le Imprese appaltatrici preferiscono, piuttosto che adire il giudice ordinario, richiedere la costituzione del collegio arbitrale che sicuramente presenta maggiori garanzie di celerità rispetto alla giurisdizione ordinaria .

Ad ulteriore sostegno di quanto affermato , può addursi il dato empirico in base al quale la maggior parte dei giudizi innanzi all'autorità civile risultano motivati da cause paetendi fortemente aleatorie in diritto, trattandosi di questioni per le quali non esiste un orientamento univoco nella giurisprudenza arbitrale e civile.

Proseguendo nella disamina, è ora possibile evidenziare le principali casistiche relative al contenzioso anteriore all'entrata in vigore della legge 109\1994

Interessi per ritardato pagamento ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dpr 1063\1962.

Per questo primo gruppo di vertenze è frequente il ricorso al procedimento monitorio per ottenere il pagamento degli interessi moratori sulla tardiva liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, sulle rate di saldo e sulla revisione dei prezzi.

Al riguardo, questo Ente ,rilevata la loro connotazione risarcitoria, giusta artt 35 e 36 del dpr 1063\1962 il quale qualifica tali interessi come " interessi di mora comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art.1224 II comma del codice civile", ne ha, in precedenza , eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 cc n.4.

Tale linea difensiva , tuttavia, è stata sconfessata dalla recente giurisprudenza della Cassazione per la quale :" La prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948 cc è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dallo ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia – per legge o per contratto – previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori). Ne deriva , pertanto, la logica conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interssi, il diritto alla loro corresponsione resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale"

Orbene, tenuto conto che costituisce ormai prassi costante per l'Anas il prevedere che il versamento degli acconti del corrispettivo non sia stabilito con una cadenza periodica, ma soltanto al raggiungimento di importi predeterminati, parrebbe opportuno, a giudizio dell'Ufficio Legale, astenersi dal proporre tale linea difensiva e provvedere, laddove possibile, all'immediato pagamento degli interessi non prescritti al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso di sicura soccombenza per l'Ente.

Viceversa , qualora le opere siano state oggetto di consegna sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.337 legge 2248\1865, non si ritengono applicabili le disposizioni degli artt. 35 e 36 del dpr 1063\1962.

Ed invero, la consegna dei lavori prevista dall'art.337, avvenendo nelle more della sottoscrizione del contratto, è consentita dalla legge soltanto nell'ipotesi in cui ricorrano condizioni di particolare urgenza e viene accettata dall'appaltatore a proprio rischio e con la sola garanzia della ripetizione delle spese sostenute (Cass.ne 12.6.1987 n.5216 e di recente anche Tribunale di Roma 4018\2000).

Ne deriva la logica conseguenza in base alla quale l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelata all'adempimento di obbligazioni contrattuali, avendo unicamente la facoltà di recesso ex art. 4 del dpr 1063\1962 per la mancata sottoscrizione del contratto.

Per contra, il mancato esercizio di tale diritto potestativo, entro i termini stabiliti dalla legge, preclude all'appaltatore la possibilità di pretendere il risarcimento del danno per mancato adempimento dell'amministrazione.

Ulteriore fattispecie che si verifica sovente è quella relativa alle citazioni con le quali le Imprese mandanti ,non soddisfatte dagli accordi conclusi tra l'Anas e la soc. mandatarie per la definizione bonaria delle riserve , richiedono il pagamento di ulteriori somme, ritenendo non opponibile tale accordo in quanto concluso in carenza di potere della società mandataria .

Si ritiene destituito di fondamento tale assunto in quanto il mandato viene conferito alla soc Capogruppo ai sensi dell'art. 22 della legge 584\1977 e tale norma attribuisce soltanto all'impresa capogruppo di un'ATI la rappresentanza processuale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto unitamente al potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle imprese associate.

Tale impostazione ha trovato conferma anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (n. 90\1992) per la quale: " spetta all'impresa capogruppo, cui le altre imprese hanno conferito il mandato

collettivo, la rappresentanza esclusiva anche processuale per tutte le operazioni concernenti l'appalto e ciò anche dopo il collaudo delle opere eseguite, fino all'estinzione di ogni rapporto ed in loro vece compia tute le operazioni e gli atti all'uopo necessari, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato"

Riserve

In questo settore è pressoché impossibile operare una stima del petitum atteso che quasi sempre la determinazione del danno viene demandata al Ctu .

Tuttavia , preme sottolineare che ,laddove venga indicato il quantum, le richieste delle parti attrici lievitano in misura quasi mai inferiore al 50% dell'importo in precedenza richiesto ai sensi dell'art.31 bis della legge 109\1994.

Nel merito delle citazioni, si rileva che le vertenze traggono prevalentemente origine dal rinvenimento di difformità progettuali rispetto allo stato dei luoghi, dalla mancata valutazione preventiva dell'impatto ambientale, dalla presenza di numerose interferenze interessanti le aree destinate alla realizzazione delle opere ,etc

Tali circostanze determinano l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori con conseguente notevole assunzione di oneri per l'improduttività dei cantieri rimasti in essere sulle aree di sedime.

Giova evidenziare che in alcuni casi, il Tribunale adito si è pronunciato rilevando che l'imputabilità alla committente della sospensione dei lavori e della successiva impossibilità di proseguire nell'esecuzione contrattuale deriva dalla mancata osservanza dell'art. 5 del r.d. 350\1895.

Ed invero, una sospensione dei lavori disposta in conseguenza di una violazione dell'art. 5 del rd 350\1895 costituisce un illecito contrattuale che, come tale, è ovviamente estraneo alla fisiologia del rapporto e obbliga l'amministrazione a risarcire i danni che l'appaltatore ne abbia risentito.

In materia di sospensione dei lavori derivanti delle aree, si sottolinea la linea difensiva seguita dall'Ente che nelle fattispecie in cui gli Enti deputati alla rimozione delle interferenze hanno contribuito con i loro comportamenti omissivi ad aumentare l'importo dai danni pretesi dall'impresa, ha richiesto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di questi ultimi.

Detta chiamata in causa è stata concessa dal G.U. in più vertenze per le quali era stato conferito mandato difensivo al predetto legale.

Inoltre, in relazione a tale tipologia di contenzioso, si provvede a sollevare l'eccezione di tardività dell'iscrizione riserva nel registro di contabilità ai sensi degli artt 54 e 64 del rd.d 350\1895, ben potendo, tale eccezione, essere eccepita anche in relazione alle cosiddette riserve continuative - relative a sospensioni e ripresa dei lavori -

Altri grandi gruppi di riserve sono: la domanda di risarcimento danni subiti per la parzializzazione dei lavori in attesa dell'approvazione della variante, la sottoproduzione del cantiere per la sorpresa geologica, i maggiori costi subiti dalle imprese per approvvigionamento di inerti a seguito della chiusura delle cave più vicina disposta con ordinanze comunali .

In quest'ultima ipotesi la questione si presenta complessa in quanto da un lato, ai sensi dell'art. 1664 2 cc. , il factum principis non dà diritto ad alcun indennizzo; dall'altro indubbiamente vi è stato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale. La giurisprudenza arbitrale è orientata a riconoscere il diritto all'indennizzo a favore dell'Impresa mentre i giudici ordinari sono più restrittivi.

Altre volte, le richieste di maggiori compensi risultano originate da particolari difficoltà di esecuzione dei lavori per il rinvenimento di rocce diverse da quelle previste nei computi metrici estimativi, dal il temporaneo deposito di materiali in aree preordinate all'uopo indicate dalla stazione appaltante, per la maggiore distanza delle aree di stoccaggio, per l'introduzione di magisteri diversi rispetto a quelli ipotizzati in progetto, per un più oneroso dimensionamento dei lavori indicati in contratto, per maggiori

difficoltà operative incentrate nel corso dell'esecuzione dell'opera, per ,l'applicazione di tecniche operative diverse risultate assai più onerose ecc.

In tutti i casi predetti vengono richiesti maggiori compensi ovvero la determinazione di nuovi prezzi non trovando , le diversità riscontrate,un preciso riferimento nei prezzi inseriti nei computi metrici estimativi.

Per quanto attiene alle citazioni aventi ad oggetto il mancato pagamento delle rate di acconto revisionali e del relativo saldo, per quanto possibile, si ritengono non dovuti i compensi revisionali relativi a lavori oltre il quinto d'obbligo e la cui lievitazione del prezzo viene riferita alla data di stipula del contratto.

Quanto sopra in considerazione della circostanza che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'atto aggiuntivo relativo a lavori oltre il quinto d'obbligo è negozio autonomo rispetto al contratto d'appalto principale, atteso che,ai sensi della normativa vigente (art.344 legge 20 marzo 1865 n.2248 alleg F e art.14 del capitolato generale approvato con dpr 16 luglio 1962 n.1063), superato il limite suddetto, l'imprenditore non ha obbligo di eseguire i maggiori lavori che gli vengano richiesti dalla Committente. Pertanto, la revisione dei prezzi dei lavori suppletivi eccedenti il quinto dovrebbe decorrere dalla data in cui il relativo atto aggiuntivo viene convenuto.

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui sia disponibile l'elaborato revisionale e qualora l'importo dei lavori ecceda il quinto d'obbligo, occorre verificare la data di decorrenza revisionale al fine di contestare le pretese delle parti attrici formulando, eventualmente, domande riconvenzionali per quelle revisioni liquidate con decorrenza dal contratto principale.

Un aspetto estremamente interessante per il bilancio dell'Ente è quello relativo alla decorrenza degli interessi legali e delle relative rivalutazioni sulle somme richieste a titolo di riserva.

Al riguardo, occorre, infatti, considerare che il problema della spettanza degli interessi moratori sulla somma rivalutata in relazione a debiti di valore forma da sempre oggetto di contrasti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento (cfr cass 28.3.1997 n.2780 ; 1.7.1997 n.5845, 27.11.1997 n.11937) rivalutazioni ed interessi sono cumulabili, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa.

Nell'ambito di tale orientamento, inoltre, si discute se gli interessi debbano essere calcolati sulla somma rivalutata, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, ovvero se essi debbano essere computati tenendo conto della progressiva rivalutazione del debito principale, secondo scadenze temporali fisse, ovvero ancora mediante l'utilizzazione di indici annuali medi di svalutazione.

Secondo altra tesi , ribadita assai recentemente (cass.ne 4.10.1999 n.11021), il riconoscimento degli interessi sulla somma rivalutata dal giorno della mora produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione, per cui essi possono essere fatti decorrere soltanto a partire dalla definitiva liquidazione del danno.

E' difficile prevedere, allo stato attuale, quale delle due soluzioni potrebbe essere considerata prevalente atteso che le vertenze spesso si concludono sposando indifferentemente l'una o l'altra tesi .

Da ultimo, occorre evidenziare le richieste di pagamento delle rate di saldo e degli interessi maturati relativi a quei lavori per i quali siano ampiamente decorsi i termini , previsti dall'art. 5 della legge 741\1981 , per effettuare il collaudo.

In tale ipotesi parrebbe opportuno provvedere all'immediato pagamento degli importi , che solitamente vengono richiesti con decreto ingiuntivo , onde evitare la costituzione in un giudizio che sarebbe di sicura soccombenza per l'Ente

Inoltre, è appena il caso di sottolineare che qualora il ritardo nella liquidazione della rata di saldo dei lavori abbia determinato anche la tardiva restituzione delle polizze fidejussorie assicurative, prestate a garanzia della restituzione delle ritenute del 5% su ciascun pagamento in conto, in tali casi l'Ente viene